

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

ATTO N° 1/2023

Lugo, li 06/01/2023

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA
per lo scarico indiretto di acque reflue industriali e domestiche (S2) nel
canale di scolo "Via Lunga o Condottello di Bagnara", provenienti
dall'insediamento sito in via Trupatello 7/A, distinto catastalmente Fg. 7
mapp. 65, 149, in Comune di Bagnara di Romagna (RA).**

**Rilasciata alla Società Eurovo srl con sede in Via Mensa 3, in Comune di
Lugo (RA),**

COD FISC: 00992620286

*** * ***

Con riferimento alla nota della ditta in data 07.11.2022, acquisita al
protocollo in data 07.11.2022 al n. 14620, intesa ad ottenere una concessione
per

lo scarico indiretto di acque reflue industriali e domestiche (S2) nel canale di
scolo "Via Lunga o Condottello di Bagnara", provenienti dall'insediamento
sito in via Trupatello 7/A, distinto catastalmente Fg. 7 mapp. 65, 149, in
Comune di Bagnara di Romagna (RA)

- sulla base del referto dell'Ufficio Tecnico consortile n° 1/2023 e della
relativa proposta di rilascio di concessione precaria e temporanea;

- ai sensi dell'art. 47, lett. e) del vigente Statuto Consortile,

SI RILASCIA alla

Società Eurovo srl con sede in Via Mensa 3, in Comune di Lugo (RA)

provvedimento concessorio n. 1/2023 per lo scarico indiretto di acque reflue industriali e domestiche (S2) nel canale di scolo "Via Lunga o Condottello di Bagnara", provenienti dall'insediamento sito in via Trupatello 7/A, distinto catastalmente Fg. 7 mapp. 65, 149, in Comune di Bagnara di Romagna (RA)
La concessione è rilasciata alle prescrizioni previste nelle norme generali di seguito riportate.

Salve le facoltà riservate all'Amministrazione dalle vigenti leggi e regolamenti, la presente concessione avrà durata di anni 20, con esazione del canone a mezzo ruolo fatta eccezione per la prima annualità.

NORME GENERALI

La presente concessione, precaria e temporanea, si intende accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'opera e dalle attività oggetto di concessione alle opere di bonifica o a terzi;
- c) con l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni normative in materia, emanate o da emanarsi, tra cui, segnatamente, le norme di cui al Tit. VI, cap. I, del r.d. 8 maggio 1904 n. 368 e del Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- d) con la facoltà dell'ente di revocarla prima della scadenza;
- e) con l'ulteriore facoltà dell'ente di modificarla o imporvi ulteriori condizioni previo invio di comunicazione a riguardo, senza riconoscimento di alcun indennizzo al concessionario;
- f) con l'obbligo del pagamento del canone annuo di € 62,10 (diconsi euro

sessantadue/10), che per il rateo di competenza della prima annualità è stato versato prima del rilascio del presente atto e, per gli anni successivi, verrà rivalutato nell'importo e secondo i criteri stabiliti con provvedimento dell'organo amministrativo del Consorzio e verrà recuperato con le forme di riscossione dei contributi consorziali, nell'importo risultante dall'applicazione del Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n.11 in data 24 giugno 1996 e successive modifiche e integrazioni;

- g) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato alla scadenza della concessione e nei casi di revoca o decadenza della stessa. Nel caso in cui il titolare della concessione non ottemperi al predetto obbligo, il Consorzio provvederà d'ufficio, addebitando le relative spese a carico del soggetto rimasto inadempiente;
- h) con la condizione che, nel caso in cui, in dipendenza di interventi manutentori o di qualsiasi altro genere effettuati da parte del Consorzio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, non potessero essere evitati danni all'opera od ostacoli allo svolgimento dell'attività oggetto di concessione, nessun indennizzo sarà riconosciuto al concessionario;
- i) con la precisazione che la presente concessione non sostituisce eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi o licenze il cui rilascio è di competenza, in base alla normativa vigente, di altri Enti pubblici; in tal caso, sarà cura del concessionario attivarsi presso l'Ente competente per ottenerne il rilascio. A tal riguardo, il concessionario è tenuto a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilità e molestia, anche giudiziaria,

che ne dovesse derivare in difetto dei predetti atti amministrativi;

- j) con l'obbligo, per il concessionario, nei modi previsti dalla vigente legislazione, di richiedere al concedente Consorzio la voltura del ruolo di concessione, nel caso di variazioni di intestazioni del bene di proprietà a servizio del quale è realizzata l'opera oggetto del presente atto;
- k) tutte le condizioni elencate alle lettere a), b), c), f) ed i) sono previste a pena di decadenza, la quale opererà automaticamente al verificarsi del mancato rispetto di una delle prescrizioni medesime, senza necessità di assunzione di alcun provvedimento da parte dell'ente concedente.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a spese del Concessionario.

La presente concessione è, altresì, rilasciata alle prescrizioni contenute nelle norme speciali di esecuzione ed aggiuntive, che fanno parte integrante della stessa e di seguito si riportano.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Costa)

documento firmato digitalmente

NORME SPECIALI DI ESECUZIONE ED AGGIUNTIVE

La presente concessione riguarda lo scarico indiretto di acque reflue industriali e domestiche (S2) nel canale di scolo "Via Lunga o Condottello di Bagnara", provenienti dall'insediamento sito in via Trupatello 7/A, distinto catastalmente Fg. 7 mapp. 65, 149, in Comune di Bagnara di Romagna (RA) secondo il progetto allegato alla domanda di concessione che si restituisce in copia munito di visto e che viene unito al presente atto di cui forma parte integrante.

La presente concessione viene rilasciata esclusivamente dal punto di vista idraulico e non si riferisce alla qualità delle acque immesse nel canale di scolo consorziale.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia (art. 4 della Legge Regionale n. 4 in data 6 Marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni).

In ogni caso il Consorzio si dichiara esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi privati o Enti, per quanto concerne i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, che si potessero manifestare in seguito all'alterazione, con lo scarico in oggetto, della qualità delle acque presenti nei canali consorziali, precisato che gli stessi svolgono anche funzioni di collettori d'acqua irrigua utilizzata per le normali pratiche agronomiche.

Il concessionario si assume in carico ogni responsabilità o onere relativo alle operazioni di bonifica del canale consorziale, qualora nello stesso si riversino reflui grezzi o materiale di qualsiasi genere o natura.

Si precisa che i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di scolo dei terreni devono mantenere in condizioni di

funzionalità ed efficienza i fossati privati e le relative opere e manufatti di presidio, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque nei collettori consorziali.

In relazione all'esercizio della servitù attiva di scolo, così come indicata nelle tavole progettuali, il concessionario con la sottoscrizione del presente atto solleva il Consorzio da ogni eventuale contenzioso che ne potesse derivare con le proprietà contermini.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Costa)

documento firmato digitalmente